

Avv. Gianluca Mastrangelo
Patrocinante in Cassazione
Viale Nettuno, 225
66023 FRANCAVILLA AL MARE
Tel. 085/7930010
Fax 085/9111558

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Sezione Lavoro

Ricorso ex artt. 414, 669 bis e ss. e 700 c.p.c.

Per **LORETO SABINA** (C.F.) nato a il
res.te in , elettivamente domiciliata in
, presso lo studio dell'Avv. Gianluca
Mastrangelo (C.F. |) che la rappresenta e difende, giusta
procura in atti, e che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a
mezzo fax al numero 085.9111558; PEC:
avvgianlucamastrangelo@pec.ordineavvocatichieti.it;

RICORRENTE

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, *ex lege*
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila Via Buccio da
Ranallo 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 -
ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO in persona del Dirigente
p.t. , con sede in Via Ulisse Nurzia, 67100 L'AQUILA – 67100 -
drab@postacert.istruzione.it;

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE CHIETI –
PESCARA – SEDE DI CHIETI**, in persona del Direttore *pro tempore*, corrente in
Chieti, Via Discesa delle Carceri 2 - **uspch@postacert.istruzione.it;**

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti inseriti nella I e II Fascia GPS Provincia di Chieti Classe di concorso
A046

INTIMATI



- Per l'accertamento - in via cautelare ed immediata – del diritto della ricorrente all'inserimento nella I Fascia delle GPS Provincia di Chieti – classe di concorso A046;
- Per l'inserimento immediato, quale effetto di quanto sopra, della ricorrente Sabina Loreto nella GPS Provincia di Chieti I Fascia – classe di concorso A046;
- Per l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento cautelare, utile a salvaguardia del diritto della Loreto Sabina.
- Nel merito, per l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella I Fascia delle GPS Provincia di Chieti – classe di concorso A046.
- Sempre nel merito, per l'inserimento della ricorrente Sabina Loreto nella GPS Provincia di Chieti I Fascia – classe di concorso A046.

In breve

*La ricorrente è in possesso dei i 24 Cfu in settori formativi psicoantropopedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017. Il Ministero dell'Istruzione, **mediante l'adozione del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126**, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio, **nonché mediante adozione dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020** ha però precluso alla ricorrente la possibilità di essere inseriti nella prima fascia delle GPS Chieti Classe di concorso A046.*

I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017. Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal



D.Lgs 59/2017. In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu, la cui disciplina veniva demandata al D.M. n. 616 del 2017.

Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto deve consentire alla ricorrente di accedere alla prima fascia delle GPS riservata agli abilitati. La capacità e qualità didattica che consentirà alla ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano, dunque, la totale illegittimità del diniego di accesso alla prima fascia delle GPS, in quanto verosimilmente basato esclusivamente su motivi formali e non sostanziali.

La mancata inclusione nella prima fascia è, allora, illegittima.

La individuazione dei titoli abilitativi che dovrebbero consentire alla ricorrente di accedere alla prima fascia delle GPS è effettuata dal legislatore delegato (D.Lgs 59/17) in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015. Invero, la qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente le permetterà di accedere al prossimo concorso, ma è del tutto evidente che escludere la medesima ricorrente dall'accesso alla prima fascia GPS è del tutto illegittimo, irrazionale e contraddittorio.

Vi è una evidente illegittimità costituzionale in tale situazione, in virtù della evidente disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e nell'inserimento in prima fascia GPS, riservata anch'essa agli abilitati.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale



“possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS.

Ma nel caso di specie, v'è di più. Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu. La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella prima fascia GPS.

PREMESSO IN FATTO CHE

La ricorrente , è in possesso di Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 1.04.2015 (**ALL. 1**), unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche conseguiti in data 12.04.2019 (**ALL. 2**) e risulta attualmente inserita nelle GPS Provincia di Chieti – Classe di concorso A046 – seconda fascia (**ALL. 3**) con punteggio pari a 21,50, il tutto a seguito di regolare domanda on line (**ALL. 4**).

In data 14.09.2020 la ricorrente ha inoltrato diffida all'USR Abruzzo (**ALL. 5**), per chiedere l'inserimento nella I Fascia GPS Chieti classe di concorso A046, cui non è seguito alcun riscontro.

Parte ricorrente ha completato, dunque, il proprio *curriculum* di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.



E' dunque in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche; detti 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dalla ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, Loreto Sabina, per ottenere l'inserimento in I Fascia GPS Chieti Classe di concorso A046, per i seguenti motivi di

DIRITTO

La normativa sull'accesso alla professione docente è stata riformata con la L.107/2015, dove all'art. 1 comma 110 è stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.lvo 59/2017.

La normativa sull'accesso alla professione docente è stata riformata con la L.107/2015, dove all'art. 1 comma 110 è stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.lvo 59/2017.

Tuttavia, **con il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126**, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, con l'articolo 1-*quater*, recante "*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio, **nonché con la successiva O.M. 60 del 10 luglio 2020**, il MIUR, ha escluso il conseguimento dei 24 CFU tra i titoli abilitanti per l'accesso alla prima fascia delle GPS.

L'art. 3 dell'O.M. citata, limita, infatti, l'accesso alla prima fascia delle neo costituite GPS ai soli aspiranti docenti in possesso di abilitazione.



La normativa in questione, laddove impedisce ai laureati in possesso dei 24 CFU l'accesso alla prima fascia GPS, escludendoli dunque dal novero degli abilitati, si pone in evidente contrasto con la normativa primaria che, come detto, con l'art. 1 comma 110 L.107/2015 ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU.

Peraltro, la disparità di trattamento non ha veramente ragione di esistere dal momento che è pacifico che nel sistema delle supplenze, come di recente delineato, non vi sia affatto un canale preferenziale ed esclusivo per gli abilitati, essendo prevista la prima fascia a cui si accede privi di abilitazione. Ergo, l'insegnamento, seppure con contratto a termine è riconosciuto anche ai non abilitati, pertanto, non si comprende per quale ragione il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso ai prossimi concorsi riservati agli abilitati e non consenta loro di accedere alla prima fascia GPS.

Come detto, la ricorrente ha completato il proprio *curriculum* di studi con il conseguimento dei 24 CFU richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti, come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al *D.Lgs. n. 59 del 2017*.

La norma, come modificata dalla *L. 30 dicembre 2018, n. 145*, che ha disposto (con l'art. 1, comma 792, lettera f)) la modifica dell'art. 5, commi 1, alinea, 2, alinea, 3 e 4 e l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 5, prevede come requisiti di accesso:

"1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro



ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-psyco-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

Il D.Lgs. n. 59 del 2017 procede in base alla *L. n. 107 del 2015* (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) art. 1, che al co. 180 delegava il Governo alla emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge.

Il co. 181, in particolare, prevedeva che i decreti legislativi di cui al comma precedente fossero adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché dei seguenti: riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso (...) b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni



scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata (...)"

I percorsi formativi, percorsi, non dimentichiamo, onerosi per la collettività come per gli aspiranti docenti - erano espressamente finalizzati nell'idea, nella volontà del legislatore delegante, necessariamente guidata da un fine di efficacia ed utilità, alla formazione e all'"accesso alla professione". Questa e non altra, parrebbe, l'intenzione del legislatore.

I CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento e non altre, in particolare non sono assimilabili ad una preparazione più avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento. Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di "*rilevantissime responsabilità*" (C. Cost., sent. 2019/n. 130).

Si può discutere nel merito della sufficienza di quanto apprestato, ma certamente è quanto apprestato sul piano formativo specifico, in assenza di attualità di percorsi formativi più adeguati, quali TFA, PAS e SSIS.

Del resto, per i laureati come la ricorrente, il mancato conseguimento della abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma casuali, quale la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del suo conseguimento in via ordinaria, all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato.

Lo strumento di verifica, poi, della bontà della abilitazione non appare ragionevole riporre in un generalizzato sbarramento preclusivo per il laureato in possesso dei 24 CFU, quanto in un eventuale assetto contrattuale che delimiti, modulandolo con idonee garanzie, il potere di recesso datoriale, in ogni caso sempre presente secondo i principi, per i residuali casi di comprovata inidoneità.

Quanto alla previsione costituzionale (art. 33, co. 5) di un esame di Stato per l'"abilitazione" all'esercizio professionale scolastico, la stessa appare già superata dalla stessa articolazione delle fasce, nella loro descrizione strutturale sopra riportata, come ancora, ad es. dall'art. 1, co. 79, L. n. 107 del 2015, oltre



commentato, e del resto la stessa Scuola dà atto di una "regola fondamentale (che) ha subito per decenni e da sempre prima sistematiche violazioni, e poi numerose forzature legate alla crescente domanda di scolarità e all'inefficienza nella programmazione dei necessari concorsi", puntualmente ricordate dall'Amministrazione convenuta stessa, tanto da ammettere il "carattere strutturale assunto nel nostro ordinamento scolastico da tali eccezioni" alla regola costituzionale.

Di qui ragionevole argomentare, nel caso concreto, in senso favorevole alla ricognizione abilitante, anche per ragioni di coerenza logico-sistematica.

I 24 CFU rappresentano, abbiamo visto, il requisito di accesso congiunto ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017.

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della L. n. 107 del 2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso, esclusivo, per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs. n. 59 del 2017:

"110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali".

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline.



Campeggia anche un semplice dato esegetico letterale: infatti il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente, al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto.

Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di *chances*.

Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa.

La capacità e qualità didattica, che consentirà alla ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati non è pertanto in discussione e l'esclusione dalla I fascia GPS verrebbe ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante.

Secondo una interpretazione anche costituzionalmente orientata deve oggi convenirsi, che il possesso di laurea congiunto ai 24 CFU consenta l'accesso anche alla predetta I fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli.

Tra altro, il MIUR, con l'emanazione del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - espressamente riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU.

Si intende osservare, che è la stessa Amministrazione mediante il d.m. cit., a riconoscere il valore abilitante del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU.



La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati in quanto scelgano di accedere al corso di specializzazione sul sostegno, è dunque palese nella esclusione della ricorrente, dall'inserimento nella I fascia GPS.

Dubbia è infine – dinanzi a siffatto quadro normativo - la tenuta stessa del concetto di abilitazione alla luce delle fonti comunitarie.

La *L. 9 luglio 2015, n. 114* delegava il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B.

Vista la *direttiva 2013/55/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della *direttiva 2005/36/CE*, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; vista la *direttiva 2005/36/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; visto il *D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206*, recante attuazione della *direttiva 2005/36/CE* relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; il *D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15*, entrato in vigore il 10/02/2016, dava attuazione alla *direttiva 2013/55/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della *direttiva 2005/36/CE*, relativa al riconoscimento delle qualifiche (G.U. n. 32 del 9/2/2016).

Al sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale ulteriore rispetto al titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero della qualifica professionale, e certamente il docente interessato è in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che lo rende idoneo per lo stesso ordinamento nazionale all'insegnamento, senza limitazioni, sulla base dei più riferimenti normativi anche primari trascorsi sin qui in rassegna.

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito – sebbene in ipotesi relative alla vigenza del sistema delineato per il triennio 2017-2020 dal D.M. 374/2017 e dei successivi decreti di aggiornamento ed in particolare il Decreto



Direttoriale n. 1458/2019 (che ha nuovamente escluso i laureati in possesso dei 24 CFU di poter accedere alla ex seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto riservata agli abilitati) – vedi recentissime Trib. Siena Sez. Lavoro 29.06.2020 e 2.07.2020; Trib. Busto Arsizio 6.07.2020; Trib. Cosenza 19.05.2020 (**ALL.TI 6 - 9**) e anche Trib. Trib. Cassino, sent. 2019/n. 452; Trib. Roma, sent. 2019/n. 2823; Trib. Roma, ord. 14/11/2019, rg 2019/n. 3481; Trib. Messina nn. 4017/2019 e 4276/2019; Trib. Termini Imerese, ord. 5/11/2019, rg 2019/n. 3052; Trib. Monza, ord. 5/11/2019, rg 2019/1658-1; Trib. Parma, ord. 19/11/2019, rg 2019/n. 960; Trib. Busto Arsizio, ord. 9/1/2020, rg 2019/n. 1303; Trib. Palermo, ord. 8/11/2019, rg 2019/n. 9440-1; Trib. Salerno, ord. 15/10/2019 (titolo AFAM), rg 2019/n. 7147, nonché, da ultimo, *ordinanza del 2/12/2019* del Tribunale di Messina, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che all'esito di un percorso di ricognizione normativa ancor più ricco e articolato, ha concluso *"appar(ir)e ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131 del 2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 374 del 2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni")*.

E', pertanto, evidente l'interesse della odierna ricorrente a vedersi riconoscere, nella vigenza delle attuali GPS, il diritto all'inserimento in prima fascia quale soggetto in possesso di abilitazione.

Il provvedimento negatorio e di collocazione nella II Fascia delle citate graduatorie è illegittimo per le motivazioni tutte in appresso illustrate.



Sul *fumus* della domanda cautelare.

In ordine alla fondatezza della domanda, sotto il profilo del *fumus* cautelare, si richiama tutto quanto già evidenziato in precedenza circa la illegittimità dell'operato del MIUR.

Il diniego all'inserimento in prima fascia per soggetti in possesso della laurea e dei 24 CFU appare *prima facie* del tutto illegittimo, frutto di applicazione e/o interpretazione distorta, irragionevole, contraddittoria del quadro normativo previsto in materia; ragion per cui, il Giudicante ben potrà fare disapplicazione di norma in contrasto con una lettura ragionevole costituzionalmente orientata del quadro normativo rappresentato.

Sul *periculum* della domanda cautelare.

Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come la negazione a priori della collocazione in prima fascia GPS arrechi all'odierna ricorrente – attualmente priva di lavoro - un pregiudizio imminente, grave e irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di lavoro, essendo queste ultima notoriamente più diffuse nel caso dei docenti inseriti nella prima fascia delle supplenze e ciò ancor più per una classe di concorso come quella della Loreto (A046 – discipline giuridiche ed economiche) il cui insegnamento non è diffuso e che notoriamente presenta un elevato numero di docenti inseriti.

L'urgenza, poi, è poi di ancor più evidenza nel momento dell'inizio dell'anno scolastico, momento in cui vengono assegnati molti incarichi.

Ma il danno da ritardo è altresì confermato dal fatto che nelle more di un giudizio ordinario, la ricorrente vedrebbe svanire del tutto le proprie *chances* di lavoro relativamente all'anno scolastico appena iniziato e, molto probabilmente, anche in relazione al successivo. Di talché una pronuncia favorevole vedrebbe comunque frustrate le legittime aspettative della ricorrente, la quale rimarrebbe comunque priva di occasioni lavorative per l'a.s. in corso e, potenzialmente, anche per il successivo. L'azzeramento delle ciance di lavoro, poi, avrebbe anche un ulteriore risvolto (oltre quello puramente economico), insito nella non acquisizione – nelle more di un giudizio ordinario - di punteggio per servizio prestato; il che si



ripercuoterebbe nei futuri aggiornamenti e nel futuro *iter* professionale della ricorrente.

Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussiste nella fattispecie in esame.

Per i motivi tutti dedotti, Sabina Loreto, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

All'III.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, Voglia emettere, con decreto *inaudita altera parte* – ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza per comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi dell' odierno ricorrente, e, nello specifico, affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare

Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'istanza cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- Accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto del diploma di laurea magistrale e dei 24 CFU;
- Per l'effetto, ordinare che la ricorrente venga inserita immediatamente nella prima fascia GPS Classe di Concorso A046 – biennio 2020/21 e 2021/22 nella posizione e secondo il punteggio posseduto e/o maturato.
- Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare immediatamente e provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
- condannare, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, parte resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa della fase cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.

Nel merito



- Accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto del diploma di laurea magistrale e dei 24 CFU;
- Per l'effetto, ordinare l'inserimento della ricorrente nella prima fascia GPS Classe di Concorso A046 – biennio 2020/21 e 2021/22 nella posizione e secondo il punteggio posseduto e/o maturato.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

- assumersi, se del caso, ove il Giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova - il deposito di documenti e di atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa alla ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dai ricorrenti.

Documenti come da separato indice.

Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, dunque, sottoposta a contributo unificato per l'importo di €. 518,00, stante la contestuale presenza della fase cautelare e di quella di merito.

Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti

Pec: avvgianlucamastrangelo@pec.ordineavvocatichieti.it

Fax 085/9111558

Chieti, 20 settembre 2020

Avv. Gianluca Mastrangelo



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto procuratore Avv. Gianluca Mastrangelo, in qualità di difensore di Loreto Sabina, nata a Vasto (CH) il 03.12.1967, res.te in Carunchio (CH) Via A. Volta 17

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella I Fascia GPS Chieti Classe di Concorso A046;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella medesima graduatoria cui aspira la ricorrente - I e II Fascia GPS Chieti Classe di Concorso A046 - i quali potrebbero essere dalla medesima scavalcati in graduatoria per punteggio, qualora la domanda giudiziale venga accolta.
- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

SI CHIEDE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati, come sopra individuati, la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web dell' Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e conseguentemente di **ordinare detta pubblicazione ad esclusivo carico dell'Amministrazione resistente.**

Francavilla al mare, 20 settembre 2020

Avv. Gianluca Mastrangelo

